

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Mod. n. 2025/Cont.

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" di seguito denominata "Università" con Sede legale in Roma (00135) Piazza Lauro De Bosis n 15, C.F. 80229010584, nella persona del Direttore dei Corsi di Specializzazione per attività di Sostegno a.a. 2013/2014, delegata alla firma, Prof.ssa Lucia de Anna nata a Roma l'11/02/1947 domiciliata per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università

E

"I.C." A. BALABANOFF, di seguito denominato "Scuola", con sede in ROMA, via A. BALABANOFF c.f. 9406410058 rappresentato dal suo Dirigente, prof. ANITA PROIETTI, nato a ROMA (11/11/1962) in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

PREMESSO CHE

il DM 249/2010, che definisce la disciplina, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti nonché i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevede che:

- 1) il percorso di abilitazione istituito presso le università con l'attivazione di corsi "che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi" (art. 13, comma 1);
- 2) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le strutture universitarie di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti (art. 11, comma 1);
- 3) sino alla predisposizione degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche accreditate di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti (art. 15, comma 23);

il DM del 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.249", prevede:

- 1) Per l'attivazione dei corsi è requisito disporre di "convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione [...] finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto" (art. 3, comma 2, lettera e);
- 2) "[...] Per l'accesso all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti" (art.8, comma1);
- 3) "Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi" (allegato B);
- 4) "Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" (allegato B);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

- 5) "il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto [...] sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità si seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo e pre-ruolo)" (allegato B);
- 6) il tutor dei tirocinanti firma un registro di frequenza del tirocinante appbsitamente predisposto dall'università;

Il DM 93 del 30 settembre 2012 "Definizione modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 D.M. 249/2010" che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, prevede:

- 1) Le università[...] stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (art. 2 comma 1);
- 2) I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga (art. 6 comma 1):
 - a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
 - b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 e' subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione (art. 6 comma 2).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio sinteticamente elencate nelle premesse.

Articolo 2

La Scuola, ogni anno, definisce l'elenco dei Tutor dei tirocinanti, designati a norma dell'art. 11 comma 3 del DM 249/2010, e li comunica all'università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Articolo 3

L'Università individua ogni anno, tra i tutor coordinatori, un referente per il collegamento con la scuola che trasmette l'elenco dei tutor coordinatori e l'elenco dei tirocinanti che operano nella scuola.

Articolo 4


Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università.

Articolo 5

La presente convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con apposito nuovo atto sottoscritto tra le parti, previa delibera o determina degli Organi competenti. In caso contrario le parti si impegnano a concludere ogni attività e adempimento ancora in itinere alla data di scadenza.

Roma,

Il Direttore dei Corsi di Specializzazione
per attività di sostegno
dell'Università degli Studi Roma "Foro Italico"
prof. ssa Lucia de Anna



Il Dirigente Scolastico

del I.C. "A. BALABANOFF"
prof.